

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014
628/2014/E/EFR**

**INDICAZIONI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO CIRCA LE
MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEL RECUPERO AMMINISTRATIVO, DISPOSTO CON LA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 8/2014/E/EFR**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 dicembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 gennaio 2014, 8/2014/E/efr (di seguito: deliberazione 8/2014/E/efr);
- la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 19 novembre 2014 (prot. Cassa n.9103, prot. Autorità n. 33838/A del 24 novembre 2014, di seguito: comunicazione della Cassa del 24 novembre 2014) e i relativi allegati.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 8/2014/E/efr, ha disposto il recupero amministrativo nei confronti della società Ecologica Sangro S.p.a., con sede legale in S.P. Pedemontana km. 10 s.n.c., 66034 Lanciano (CH) (di seguito: Ecologica Sangro), delle incentivazioni indebitamente percepite con riferimento alla produzione dell'impianto di Lanciano;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha disposto che il recupero amministrativo di quanto indebitamente percepito sia operato dalla Cassa e determinato convenzionalmente, con riferimento agli anni oggetto di accertamento, applicando annualmente ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, riportati nella tabella 2 dell'allegato A alla deliberazione 8/2014/E/efr, la differenza tra il prezzo di cessione corrisposto dal cessionario pubblico ai sensi del provvedimento Cip 6/02 e il costo sostenuto dalla parte per l'acquisto dei medesimi quantitativi di energia;

- come emerge dalla comunicazione della Cassa del 24 novembre 2014, le evidenze necessarie a determinare l'entità del recupero amministrativo con i criteri stabiliti dalla deliberazione 8/2014/E/efr, per gli anni oggetto di accertamento, risultano in parte non disponibili.

RITENUTO CHE:

- alla luce della necessità di operare il recupero amministrativo nell'interesse del sistema sia urgente procedere alla quantificazione dell'importo da recuperare e, pertanto, stabilire un parametro economico con cui sostituire, laddove non disponibili, i costi di acquisto dell'energia sostenuti dalla Ecologica Sangro nell'ambito di accordi commerciali di fornitura, che la Cassa non ha potuto acquisire;
- al fine della determinazione dell'indebito, i costi di acquisto dell'energia sostenuti dalla Ecologica Sangro nell'ambito di accordi commerciali di fornitura, laddove non disponibili, possano essere efficacemente sostituiti con i prezzi dell'energia elettrica, esclusa l'IVA e altre tasse recuperabili, come ricostruibili da dati ufficiali disponibili o pubblicati da Eurostat con riferimento a un consumatore industriale con caratteristiche di prelievo analoghe a quelle di Ecologica Sangro

DELIBERA

1. di prescrivere, alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, qualora la Ecologica Sangro non fornisca entro e non oltre 30 giorni dalla presente deliberazione diverse e argomentate evidenze o le informazioni richieste, di determinare l'indebito da recuperare, con riferimento agli anni oggetto di accertamento, con il criterio stabilito dalla deliberazione 8/2014/E/efr, utilizzando, in luogo dei costi sostenuti dalla Ecologica Sangro per l'acquisto dell'energia nell'ambito di separati accordi commerciali di fornitura, laddove non disponibili, i prezzi dell'energia elettrica, esclusa l'IVA e altre tasse recuperabili, come ricostruibili da dati ufficiali disponibili o pubblicati da Eurostat con riferimento a un consumatore industriale con caratteristiche di prelievo analoghe a quelle di Ecologica Sangro e al periodo temporale corrispondente a quello sopra citato;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Ecologica Sangro S.p.a., con sede legale in S.P. Pedemontana km. 10 s.n.c., 66034 Lanciano (CH);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni